

BGer 1A.224/2002 vom 7. April 2003

Bundesgericht, 2003-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.224_2002

FR: TF 1A.224/2002 du 7 avril 2003

IT: TF 1A.224/2002 del 7 aprile 2003

Regeste

Equilibrio ecologico

Erwägungen

E. 1

La decisione dell'ultima istanza cantonale relativa all'accertamento del carattere forestale di un fondo ai sensi dell' art. 10 LFo è di principio impugnabile con il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 46 cpv. 1 LFo , art. 97 e 98 lett. g OG). La legittimazione del ricorrente, proprietario del fondo oggetto dell'accertamento, è data (art. 103 lett. a OG). Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG ; DTF 125 II 369 consid. 2d).

E. 2

Il ricorrente sostiene essenzialmente che l'area litigiosa non avrebbe alcuna funzione protettiva, sarebbe caratterizzata da terrazzamenti, muri, scalinate e percorsi pedonali, formerebbe una superficie unitaria con il resto del fondo e costituirebbe quindi un parco-giardino. Critica inoltre la valutazione da parte della Corte cantonale di una planimetria da lui prodotta e il fatto che il carattere forestale della particella sia stato fondato anche sulle caratteristiche del fondo confinante.

E. 2.1

Secondo l' art. 2 LFo si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si considerano inoltre foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (art. 2 cpv. 2 lett. a LFo), le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali (art. 2 cpv. 2 lett. b LFo), nonché i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento (art. 2 cpv. 2 lett. c LFo). Non si considerano invece foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti (art. 2 cpv. 3 LFo). La giurisprudenza fondata sulla previgente legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste aveva stabilito alcuni criteri per distinguere un parco dal bosco (cfr. DTF 113 Ib 353 consid. 4, 357 consid. 3), poi ripresi e confermati nell'ambito dell'applicazione della legge forestale del 4 ottobre 1991

(LFo), entrata in vigore il 1° gennaio 1993 (cfr. sentenza 1A.107/1996 del 25 febbraio 1997, consid. 3, pubblicata in ZBl 99/1998, pag. 123 segg.). Un parco è destinato principalmente all'abbellimento dei luoghi o alla distensione, è spesso caratterizzato da alberi e arbusti di specie diverse da quelle abitualmente presenti nella medesima regione, è prevalentemente realizzato e mantenuto secondo i canoni seguiti per gli spazi verdi e i giardini e presenta sovente impianti tipici quali panchine, muretti e viali. Determinante per stabilire l'esistenza di un parco è comunque una valutazione globale dell'insieme delle circostanze (DTF 113 Ib 353 consid. 4c-d; sentenza 1A.107/1996, citata, consid. 3a). La nozione di parco, come quella di giardino e spazio verde, presuppone un intervento volontario, o perlomeno una tolleranza consapevole riguardo alla crescita di una piantagione per determinati scopi e con un certo rapporto con i dintorni (DTF 124 II 85 consid. 4d/aa). Va d'altra parte rilevato che una mancata manutenzione del parco può condurre alla realizzazione delle caratteristiche del bosco, l'intenzione originaria del proprietario non essendo determinante al proposito (DTF 124 II 85 consid. 4d, 120 Ib 339 consid. 4a).

E. 2.2

La Corte cantonale ha accertato, senza violare norme essenziali di procedura né incorrere in inesattezze manifeste, che sulla superficie alberata litigiosa stanno tra l'altro alcune querce, un frassino, un tiglio e un pino strobo. Questi generi costituiscono alberi forestali ai sensi dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali, del 28 febbraio 2001 (RS 916.20; cfr. art. 3 cpv. 1 lett. i in relazione con l'allegato 9). Risulta inoltre chiaramente dagli atti che l'area in discussione fa parte, integrandovisi con continuità, di un'ampia superficie boschiva caratterizzata da una vegetazione analoga. A ragione la Corte cantonale ha quindi considerato, nella valutazione volta a stabilire l'esistenza del bosco, anche la situazione della particella confinante n. 1257, il cui carattere forestale era già stato accertato dal Governo con decisione del 22 marzo 1988. Certo, come hanno riconosciuto anche i Giudici cantonali, una porzione della proprietà del ricorrente può essere considerata quale parco-giardino, in particolare per quanto riguarda l'area attorno all'abitazione, ove sorgono scale e opere murarie e ove la vegetazione si distingue per genere e cura. Tuttavia, il comparto alberato più a ovest, benché parzialmente terrazzato, vista peraltro la pendenza dei luoghi, non rappresenta un'estensione del giardino, ma se ne stacca, collegandosi prevalentemente, per le sue analoghe caratteristiche, con la copertura boschiva presente sui fondi confinanti e vicini. La Corte cantonale non ha d'altra parte valutato in modo manifestamente inesatto la planimetria dell'Ufficio tecnico comunale - la cui data, comunque precedente all'accertamento in esame, non è invero nota - sulla quale il ricorrente insiste particolarmente anche in questa sede. In effetti, premesso che determinante per l'accertamento forestale è la situazione di fatto al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza (DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92), risulta dalla citata planimetria l'esistenza di bosco, pur se allora di diversa estensione, sul lato ovest della particella n. xxx e su una porzione del fondo confinante. Senza violare il diritto, i Giudici cantonali non hanno tenuto conto del campo di bocce, visto che un eventuale dissodamento, necessario secondo la domanda di costruzione, non era stato autorizzato (art. 5 LFo ; DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92). Sotto i citati profili, essendo come visto la natura boschiva della superficie alberata prevalente rispetto a quella di parco-giardino, i criteri quantitativi per considerare bosco la superficie in esame non risultano di per sé seriamente posti in dubbio dal ricorrente (art. 2 cpv. 4 LFo in relazione con l'art. 3 della legge cantonale sulle foreste, del 21 aprile 1998). Del resto, contrariamente all'opinione di quest'ultimo, vista la pendenza dei luoghi, la Corte cantonale poteva riconoscere una funzione protettiva

indipendentemente dal fatto che non si sarebbero finora manifestati scoscendimenti in quel punto (cfr. DTF 113 Ib 357 consid. 2c). Date le esposte circostanze, la precedente istanza non ha quindi violato il diritto federale, segnatamente l' art. 2 LFo , riconoscendo un carattere forestale alla superficie litigiosa.

E. 3

Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.